



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**  
 \*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCEEDO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/03/2008

\*\*\*\*\*

ADDI' 29/03/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARFAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Carole	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MANGINI	Claudio	"
ASTORRA	Armando	Assessore	MICHELANGELO	Mario	"
DATTAGLIA	Augusto	"	NIERI	Luigi	"
COPPETELLI	Anna Salome	"	ROLANO	Ciela	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DALLA	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI SILFANO	Mario	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio GIUSEPPE

\*\*\*\*\* COMPLESSO



ASSENTI: MONTINO COSTA DALLA FICHERA MICHELANGELO NIERI  
 VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 209

Oggetto:

Legge n. 179/1992 art. 5 e Legge n. 492/1993 art. 9. Bandi di concorso per la concessione di contributi per la costruzione di alloggi in locazione a imprese di costruzione. Modifiche alle Deliberazioni di Giunta Regionale 02 agosto 2002 n. 1971 e n. 1972.





209 29 MAR. 2008 *uy*

**OGGETTO:** Legge n. 179/1992 art. 8 e Legge n. 493/1993 art. 9. Bandi di concorso per la concessione di contributi per la costruzione di alloggi in locazione a imprese di costruzione. Modifiche alle Deliberazioni di Giunta Regionale 02 agosto 2002 n. 1071 e n. 1072.

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore ai Lavori Pubblici e Politica della Casa;

**VISTA** la Legge 05 agosto 1978 n. 457;

**VISTA** la Legge 17 febbraio 1992 n. 179;

**VISTA** la Legge 04 dicembre 1993 n. 493;

**VISTA** la D.G.R.L. 03 ottobre 2000 n. 2036 concernente: Legge n. 179/1992 art. 8 e Legge n. 493/1993 art. 9. Ripartizione dei finanziamenti per la costruzione di alloggi in locazione ed approvazione dei bandi di concorso per la concessione di contributi alle cooperative edilizie ed alle imprese di costruzione.

**VISTE** le Graduatorie delle domande ed elenchi degli operatori provvisoriamente ammessi a finanziamento approvate con le D.G.R.L. 02 agosto 2002 n. 1071 e n. 1072 concernenti i bandi di concorso per la concessione di contributi per la costruzione di alloggi in locazione a imprese di costruzione - Legge n. 179/1992 art. 8 e Legge n. 493/1993 art. 9;

**VISTI** gli Elenchi degli operatori ammessi a finanziamento approvati con le D.G.R.L. 20 giugno 2003 n. 515, 516, 517, 518, 519, 520, concernenti i bandi di concorso per la concessione di contributi per la costruzione di alloggi in locazione a imprese di costruzione - Legge n. 179/1992 art. 8 e Legge n. 493/1993 art. 9;

**CONSIDERATO** che il rapporto tra inquilino/acquirente e società finanziata si protrae nel tempo e che la Regione, al fine di tutelare gli interessi dei cittadini, ha ritenuto opportuno richiedere di mantenere inalterato nel tempo lo stato giuridico delle Società beneficiarie di contributo regionale;

**CONSIDERATO** che le citate D.G.R.L. 02 agosto 2002 n. 1071 ai punti 8, 9 e 10 e D.G.R.L. 02 agosto 2002 n. 1072 punti 5 e 6 stabiliscono, per le finalità di cui sopra, che le Società ammesse a finanziamento per la costruzione di alloggi in locazione, mantengano inalterato nel tempo lo stato giuridico esistente al momento della presentazione della domanda di finanziamento e che sino alla cessione in proprietà degli alloggi non vi siano variazioni e/o trasformazioni societarie, né, tanto meno, cessioni del ramo d'azienda, totali o parziali, fusioni e incorporazioni a pena di revoca del finanziamento;

**CONSIDERATO** tuttavia che nel tempo sono intervenute modifiche negli assetti delle aziende per una naturale, inevitabile dinamica evolutiva dei processi societari;

**CONSIDERATO** che la Regione, con la D.G.R.L. 22 marzo 2006 n. 140, ha già provveduto, prendendo atto della naturale successione nella titolarità dell'Impresa, a modificare i punti 8, 9 e 10

209 29 MAR. 2008 *ly*

della D.G.R.L. n.1071/2002 e punti 5 e 6 della D.G.R.L. n. 1072/2002, riconoscendo la possibilità di derogare dall'obbligo assunto in sede di partecipazione al bando, ai soli casi di cessione e/o donazione ereditaria da titolare a familiare;

**CONSIDERATO** ora che, dal momento della partecipazione al bando del 03 ottobre 2000, sono intervenute diverse variazioni nelle compagini societarie di operatori ammessi a finanziamento;

**RITENUTO** opportuno, per salvaguardare i programmi edilizi ammessi a finanziamento e la relativa offerta di alloggi a canone agevolato, a fronte di una domanda abitativa sempre crescente, modificare i punti 8. 9 e 10 della D.G.R.L. n. 1071/2002 e punti 5 e 6 della D.G.R.L. n. 1072/2002, e consentire variazioni societarie salvaguardando gli interessi dei promissori acquirenti/ locatari;

**RITENUTO** pertanto possibile tutelare i rapporti tra inquilino/acquirente e società finanziata, ancorché variata nell'assetto societario, con la salvaguardia dei diritti degli eventuali compromissori e/o acquirenti mediante l'inserimento, nell'atto notarile di cessione e/o trasformazione d'azienda, sia dell'indicazione del finanziamento che del suo stato di attuazione, i nominativi dei prenotatari e/o compromissari con le quote versate e l'assunzione di tali somme in carico, oppure l'esplicita dichiarazione di non ricorrenza delle fattispecie;

**RITENUTO** che, al fine di applicare quanto previsto nel precedente capoverso, è necessario modificare le proprie deliberazioni 02 agosto 2002 n. 1071 e n. 1072 nel seguente modo: sopprimere i punti 8, 9 e 10 della D.G.R.L. 02 agosto 2002 n. 1071, e i punti 5 e 6 della D.G.R.L. 02 agosto 2002 n. 1072 e sostituirli con il seguente punto: "nel caso di variazione e/o trasformazione societaria deve essere specificamente inserito nell'atto notarile di trasformazione, l'indicazione del finanziamento e del suo stato di attuazione, i nominativi dei prenotatari e/o compromissari con le quote versate e l'assunzione di tali somme in carico, oppure l'esplicita dichiarazione di non ricorrenza delle fattispecie";

**CONSIDERATO** che il presente atto non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

**ALL'UNANIMITA'** per le ragioni citate in premessa e che integralmente si richiamano;

#### DELIBERA

Di modificare le proprie deliberazioni 02 agosto 2002 n. 1071 e n. 1072 nel seguente modo:

- sono soppressi i punti 8, 9 e 10 della D.G.R.L. 02 agosto 2002 n. 1071, e i punti 5 e 6 della D.G.R.L. 02 agosto 2002 n. 1072 e ~~esse~~<sup>così come (17) (17)</sup> "nel caso di variazione e/o trasformazione societaria deve essere specificamente inserito, nell'atto notarile di trasformazione, l'indicazione del finanziamento e del suo stato di attuazione, i nominativi dei prenotatari e/o compromissari con le quote versate e l'assunzione di tali somme in carico, oppure l'esplicita dichiarazione di non ricorrenza delle fattispecie";

~~Gli atti connessi all'attuazione della presente deliberazione saranno attuati in seguito con giuste determinazioni dirigenziali del Direttore del Dipartimento Territoriale;~~

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R. del Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO  
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

7 APR. 2008